

CONVENZIONI 25.1.19 DEL 07-03-2019
Registro Convenzioni stage UMG

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – nel seguito denominata anche Università – codice fiscale n° 97026980793, con sede legale in Catanzaro Viale Europa località Germaneto, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 2 ottobre 1955, C.F. DSRGMB55R02F888K

E

il Tribunale Ordinario di Catanzaro - nel seguito denominato anche Ente ospitante- C.F. n. 80003600790, con sede legale in Catanzaro, (CZ), Via Argento, rappresentata dal Presidente, Dott. Lanfranco Vetrone, nato a Potenza (PZ) il 19/06/1952, C.F. VTR LFR 52H19 G942M

PREMESSO

- che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- che il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari dell'Università Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n. 420 del 30.5.2017, all'art. 3 prevede che i tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni tra l'Università e i soggetti ospitanti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento, e laureati dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3.

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

In applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 7

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti; con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Art. 9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Le Parti stipulanti si impegnano a verificare la possibilità di accedere a specifici finanziamenti per garantire la copertura delle spese di trasferimento e di mantenimento degli studenti durante il periodo di stage.

Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno. Si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e il mancato rinnovo deve avvenire con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

6/2/18

Tribunale Ordinario di Catanzaro

IL PRESIDENTE

DOTT. LANFRANCO VETRONE



Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

IL MAGNIFICO RETTORE

PROF. GIOVAMBATTISTA DE SARRO

d'Ordine del Rettore

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Roberto Sigilli